

STUDIO  DE MARCO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

---

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri  
**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 12 ottobre 2023

**Oggetto: modello 770/2023– compilazione e invio entro il 31 ottobre 2023.**

Scade il prossimo **31 ottobre** il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770 riferito al periodo d’imposta 2022.

Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relative alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni nonché il riepilogo dei crediti.

L’utilizzo del modello 770 è necessario per la comunicazione da parte dei sostituti d’imposta di tutte le **informazioni relative alle ritenute effettuate** su diverse tipologie di reddito come: i redditi da lavoro dipendente, quelli da lavoro autonomo, le provvigioni, i redditi diversi, i dividendi, i proventi e infine i redditi di capitale.

Per una corretta compilazione della modulistica occorre conoscere le novità introdotte rispetto allo scorso anno, tra cui i codici da indicare nei quadri ST/SV volti a segnalare i versamenti effettuati nel 2022.

Con la presente circolare si illustrano le principali caratteristiche della dichiarazione dei sostituti di imposta e le modalità di compilazione del modello 770/2023.

\* \* \* \* \*


La circolare sul modello 770/2023 e sulle principali novità della dichiarazione dei sostituti di imposta fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:  
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

\* \* \* \* \*

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

*dott. Ottavio De Marco*



### Soggetti tenuti alla presentazione del modello 770

Gli elementi identificativi della **figura del sostituto d'imposta** sono dettati dall'art. 64, co. 1, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, che identifica il sostituto nel soggetto che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto". Come noto il legislatore prevede che il sostituto d'imposta deve esercitare la rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso, avendo, altresì, la facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.


L'obbligazione di pagamento del tributo in luogo di altri ed in relazione ad una manifestazione di capacità contributiva riferibile ad un terzo (vale a dire il coinvolgimento nell'attuazione del prelievo di un soggetto terzo rispetto alla manifestazione di ricchezza) è l'elemento qualificante e distintivo del sostituto d'imposta. L'istituto del sostituto d'imposta si realizza, quindi, attraverso un **meccanismo di deviazione** - totale o parziale - dell'imputazione dell'obbligo od obbligazione tributaria.

Oltre alla ritenuta ed al versamento del tributo il sostituto di imposta è tenuto anche a degli **adempimenti dichiarativi** la Certificazione unica (C.U.) e la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto d'imposta abbia trasmesso la Certificazione unica (C.U.) entro:

- ✓ 16 marzo 2023 per le CU relative a redditi che da indicare nelle precompilate;
- ✓ 31 ottobre 2023 per le CU relative ai redditi non dichiarabili con la precompilata.

La **Certificazione unica** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2022 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La menzionata certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2022 per il periodo d'imposta precedente.



Sono tenuti a presentare il modello 770 in qualità di **sostituti d'imposta**, i seguenti soggetti:

<b>A</b>	Le <b>società di capitali</b> : società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, purché residenti all'interno dello Stato italiano
<b>B</b>	<b>Enti commerciali</b> equiparati alle società di capitali, ovvero enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività di tipo commerciale, purché residenti all'interno dello Stato italiano
<b>C</b>	Gli <b>enti non commerciali</b> , ovvero enti pubblici, come le Regioni, Province, Comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, purché residenti nel territorio dello Stato italiano
<b>D</b>	Le <b>associazioni</b> non riconosciute, i <b>consorzi</b> , le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
<b>E</b>	Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, <b>non residenti</b> nel territorio dello Stato italiano
<b>F</b>	<b>Trust</b>
<b>G</b>	I <b>condomini</b>
<b>H</b>	Le <b>società di persone</b> , come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato italiano
<b>I</b>	<b>Società di armamento</b> che risiedono nel territorio dello Stato italiano
<b>J</b>	Le <b>società di fatto</b> o irregolari che risiedono nel territorio dello Stato italiano
<b>K</b>	Le società o le <b>associazioni</b> senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di <b>arti e professioni</b> , residenti nel territorio dello Stato italiano
<b>L</b>	<b>Aziende coniugali</b> , ovvero se l'attività è esercitata tra coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano
<b>M</b>	<b>Gruppi Europei di Interesse Economico</b>
<b>N</b>	Persone fisiche che esercitano <b>imprese commerciali o agricole</b>
<b>O</b>	Persone fisiche che esercitano <b>arti e professioni</b>
<b>P</b>	Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al <b>regime forfettari</b>
<b>Q</b>	Le <b>Amministrazioni dello stato</b> , anche con ordinamento autonomo
<b>R</b>	I <b>curatori</b> fallimentari, <b>commissari</b> liquidatori, eredi che non proseguono l'attività del sostituto di imposta estinto



## STRUTTURA DEL MODELLO 770

La struttura del modello 770 è composta fondamentalmente da due parti: il **frontespizio** e i **quadri staccati**, inviabili separatamente.

### IL FRONTESPIZIO

Il frontespizio è la parte iniziale e introduttiva della dichiarazione ed è composta da due pagine.

La prima pagina contiene l'informativa al trattamento dei dati (art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679).

La seconda pagina comprende le informazioni sul sostituto d'imposta e sui contenuti della dichiarazione da trasmettere telematicamente, ovvero: le modalità di presentazione, gli eventi eccezionali, la redazione della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica ed il visto di conformità.

**Dichiarazione correttiva nei termini.** Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

**Dichiarazione integrativa.** Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa". Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 472 del 1997).

**Eventi eccezionali.** La casella "Eventi eccezionali", in alto a destra del frontespizio, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare, devono essere indicati uno dei seguenti codici, in relazione alla casistica verificatasi: **(1)** per i soggetti vittime di richieste estorsive e **(99)** per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.



## Redazione della dichiarazione e modalità di presentazione

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio <input type="checkbox"/>	Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata					
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX <input type="checkbox"/>	GESTIONE SEPARATA																
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto			Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto			Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Il campo **“Tipologia di invio”** consente al sostituto d’imposta di indicare quale tipologia di invio desidera effettuare mediante il modello oggetto di compilazione.

Il sostituto ha la possibilità di trasmettere i dati separatamente in più flussi oppure in un unico flusso.

Il sostituto deve indicare con il **codice 1** qualora decidesse di optare per la trasmissione in un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi) oppure col **codice 2** nel caso in cui opti per l’invio separato dei dati relativi ai diversi redditi indicati nel modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione <b>“Quadri compilati e ritenute operate”</b>	va utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle
La casella <b>“Incaricato in gestione separata”</b>	va barrata dall’intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione
La sezione <b>“Gestione separata”</b>	va compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi

Il campo **“Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX”** presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, deve essere indicato:

- ✓ 1 - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;
- ✓ 2 - nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2022 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso **“autonomo”**, il flusso **“locazioni”** va necessariamente unito a quello **“autonomo”**. Pertanto, nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:

- ✓ INVIO 1: Dipendente
- ✓ INVIO 2: Autonomo e Locazioni

Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni. Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso oppure nel caso di invio separato con due flussi:

- ✓ INVIO 1: Locazioni
- ✓ INVIO 2: Dipendente

**Impegno alla presentazione telematica.** Tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione telematicamente. L’incaricato deve riportare:

- ✓ il proprio codice fiscale;
- ✓ la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno, singolo o cumulativo, a presentare la



- dichiarazione;
- ✓ la firma;
- ✓ Inoltre, chi ha predisposto la dichiarazione (il contribuente o l'intermediario che effettua l'invio telematico).

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'incaricato		
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione		
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		
	Data dell'impegno	giorno	mese    anno

**Il visto di conformità.** Nella sezione visto di conformità (nella sezione finale del frontespizio) devono essere indicati i dati del soggetto che appone il visto di conformità della dichiarazione.

Il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è necessario per l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui.

<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997



**I QUADRI STACCATI**

I quadri staccati riportano i campi in cui inserire le informazioni di dettaglio e in cui trovano spazio le novità inserite.

I quadri staccati da compilare sono:

<b>Quadro SF</b>	Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti
<b>Quadro SG</b>	Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Rendite delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale
<b>Quadro SH</b>	Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
<b>Quadro SI</b>	Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2022
<b>Quadro SK</b>	Comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti, nonché altri dati delle società fiduciarie
<b>Quadro SL</b>	Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero e italiano, soggetti a ritenuta a titolo d'acconto
<b>Quadro SM</b>	Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero e di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
<b>Quadro SO</b>	Comunicazione delle operazioni, da parte degli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze (art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir). Segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla segnalazione dell'Ivie per i soggetti da essi rappresentati
<b>Quadro SP</b>	Titoli atipici
<b>Quadro SQ</b>	Comunicazione dei dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi delle obbligazioni. Nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema Monte Titoli spa
<b>Quadro SS</b>	Dati riassuntivi relativi concernenti quelli riportati nei diversi quadri della dichiarazione
<b>Quadro DI</b>	riservato ai contribuenti che hanno presentato, nel corso del 2022, una o più dichiarazioni integrative relative agli anni passati da cui emergerebbero maggiori crediti di imposta. Ciò consente l'utilizzo del credito in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa
<b>Quadro ST</b>	Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive effettuate
<b>Quadro SV</b>	Trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale
<b>Quadro SX</b>	Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate
<b>Quadro SY</b>	Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale

\* \* \* \* \*



## LE NOVITÀ DEL MODELLO 770 2023

La **novità più significativa** del modello 770/2023, rispetto al modello dell'anno precedente, riguarda l'introduzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti.

Il **quadro ST** si compone di 4 sezioni:

Sezione	Ritenute ed imposte sostitutive
Sezione I	(Erario)
Sezione II	(Addizionale regionale)
Sezione III	(Redditi da capitale)
Sezione IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461</li> <li>✓ l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentate</li> <li>✓ imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973</li> <li>✓ l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione</li> <li>✓ l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133</li> <li>✓ l'imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209</li> <li>✓ l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e l'imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all'articolo 7 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale</li> </ul>

Nella prima e seconda sezione del quadro ST l'esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata. In tali sezioni andranno indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino medesime informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione. Si precisa che, in presenza di versamenti codificati con diverse note, nel quadro ST devono essere compilati più righe.

Il **quadro ST** dedicato alle **ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive** la compilazione del punto 10 "note" è stato abolito il codice "Q" che era riferito "alla ripresa dei versamenti legati agli eventi sismici 2009" all'interno del quale vengono **inseriti 3 nuovi codici** per la gestione delle proroghe dei versamenti, mentre restano attivi quelli per indicare i versamenti effettuati nel 2022 in seguito alla rateizzazione prevista per contrastare l'emergenza sanitari.

Il **quadro SV** Nel punto 10 "note", anche per tale quadro, è stato eliminato il codice "Q" riferito "alla ripresa dei versamenti eventi sismici 2009" e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici: 1, 2 e 3) con la stessa finalità indicata nel quadro ST.

È riformulata, inoltre, "l'attenzione" relativa alla presenza dei codici "covid-19" e anche gli esempi di compilazione. Le istruzioni istituiscono anche per il quadro in argomento il nuovo codice nota "16" per il punto 15 (nota – sospensione) per la sospensione prevista in relazione all'alluvione che ha colpito i territori dell'isola di Ischia. I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell'ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 16, devono compilare i campi 1 (periodo di riferimento, 2 – ritenute operate, 7 – importo versato (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note "F», «K», «L», «S»), 11 – codice tributo e 16 – importo sospeso (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 16).

**Nel quadro SO**, invece, viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi.

Come precisato dalla circolare 10/E del 4 maggio 2022 i dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessari alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente saranno oggetto di comunicazione, da parte dell'intermediario in qualità di sostituto di imposta presso cui è costituito

il PIR, in sede di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770).

**Il Quadro SI** con l'introduzione del rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:

- ✓ la colonna 2 prevede l'indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell'anno 2022;
- ✓ la colonna 3 riguarda l'inserimento del totale delle ritenute versate nell'anno su questi utili riportati nel quadro ST.

\*\*\*\*\*



### Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata **entro il 31 ottobre 2023** esclusivamente in **via telematica** anche per i soggetti che presentano la dichiarazione all'estero:

- ✓ direttamente mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline;
- ✓ tramite intermediari abilitati;
- ✓ tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni statali);
- ✓ tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova dell'avvenuta presentazione, in assenza di errori, è data dalla comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento dei dati e l'esito dell'elaborazione, rilasciata dal sistema telematico.

Si fa presente che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

### Dichiarazioni integrative

Entro 90 giorni dal termine di scadenza è possibile presentare la dichiarazione correttiva o integrativa.

La dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui risulti un maggior debito di imposta o un minor credito e fatta salva sia l'applicazione delle sanzioni che l'applicazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso.

L'omessa presentazione del modello 770/2023, potrà quindi essere regolarizzata, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso** entro il 29 gennaio 2024.

La violazione di omessa dichiarazione ricade sull'intermediario incaricato, ove la trasmissione non sia effettivamente prodotta o scartata dal sistema Entratel, e l'intermediario stesso non la ritrasmette nel termine dei successivi 5 giorni.

Al riguardo, va specificato che:

- ✓ se trasmette la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'impegno (riportata sul frontespizio della dichiarazione), l'intermediario non subirà alcuna sanzione.
- ✓ se la trasmissione è effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla data dell'impegno, l'intermediario è sanzionabile.

Per gli intermediari abilitati, le norme sanzionatorie principali sono contenute:

- ✓ nell'art. 7-bis del D.lgs. 241/1997 che punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✓ nell'art. 7 co. 4-bis del D.lgs. 472/1997 che dispone la riduzione alla metà in caso di presentazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza (quindi da 258 a 2.582 euro).

\* \* \* \* \*



## **Operazioni straordinarie e successioni**

### Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente

In caso di **operazioni straordinarie e prosecuzione dell'attività** da parte di un altro soggetto, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2022 o del 2023, prima della presentazione del 770/2023, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del 770/2023 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Per questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2022 e la data, nel corso dell'anno 2022, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni.

Il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Nel caso di successione *mortis causa* avvenuta nel periodo d'imposta 2022, o nel 2023 prima della presentazione della dichiarazione, con **prosecuzione dell'attività da parte dell'erede**, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Nell'ipotesi invece di **non prosecuzione dell'attività** da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.

In tal caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

### Operazioni straordinarie senza estinzione del soggetto preesistente

Il modello 770/2023, nel caso di **operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione di società**, deve essere compilato secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

## Sanzioni

Violazione	Sanzione amministrativa
<b>Omessa presentazione</b> della dichiarazione del sostituto d'imposta (art.2, c.1, D.lgs. n.471/1997)	<b>Dal 120 al 240%</b> dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200€
<b>Tardiva presentazione</b> della dichiarazione del sostituto d'imposta, con ritardo non superiore a un mese	<b>1/8</b> del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.
<b>Dichiarazione di un importo</b> complessivo di compensi, interessi ed altre somme <b>inferiore a quello definitivamente accertato</b>	<b>Dal 90% al 180%</b> dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documenti falsi, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Eccetto i casi di cui al punto precedente, la sanzione è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a 30.000 euro
<b>Ritenute</b> relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché <b>non dichiarate, versate interamente</b> (art. 2, c.3, D.lgs. n. 471/1997)	<b>Da 250 euro a 2.000 euro.</b> <b>Se la dichiarazione</b> omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da 150 euro a 500euro e la sanzione di 50 euro di cui al punto successivo è ridotto del 50%.
<b>Dichiarazione non comprendente tutti i percipienti</b> (art..2, c.4, D.lgs. n. 471/1997)	<b>50 euro per ogni percipiente</b>
<b>Dichiarazione non redatta in conformità al modello</b> approvato o <b>non contenente i dati ed elementi prescritti</b> , se le infrazioni non costituiscono omessa, incompleta o infedele dichiarazione (art.8, c.1, D.lgs. n. 471/1997)	<b>Da 250 euro a 2.000 euro</b>

### Ravvedimento operoso e compilazione del quadro ST nel modello 770/2023

Nel modello 770/2023 bisogna indicare le ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2022. Si tratta, in particolare, delle ritenute ordinariamente versate tra le scadenze del 16.2.2022 e del 16.1.2023, con riferimento ai redditi corrisposti dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (ed alle somme e valori corrisposti entro il 12.1.2023, se riferiti al 2022, in base al c.d. principio di cassa allargata), nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2023.

L'omesso versamento delle ritenute relative al 2022 può essere regolarizzato usufruendo della sanzione ridotta prevista dall'istituto del **ravvedimento operoso**, entro il termine di presentazione del modello 770/2023.

Avvalendosi del ravvedimento operoso nel mese di ottobre (vale a dire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione), le sanzioni sono ridotte ad un ottavo del minimo (quindi ad 1/8 del 30%, pari al 3,75%). Il versamento della ritenuta oggetto di ravvedimento confluirà nel modello in presentazione a fine mese.

I dati relativi ai versamenti effettuati devono essere riportati nel quadro ST. In particolare, occorre indicare, nei punti:

<b>1</b>	Il mese e l'anno cui si riferisce il versamento, vale a dire il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso
<b>2</b>	L'importo delle ritenute operate
<b>6</b>	I crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli Redditi, ad esclusione dei crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24
<b>7</b>	L'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, (comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8), indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne
<b>8</b>	Relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l'importo degli interessi per ravvedimento ex art. 13 del D.lgs. 472/1997 (non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione)
<b>9</b>	Barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso
<b>11</b>	Il codice tributo
<b>14</b>	La data del versamento

Il versamento eseguito ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso per sanare adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST – e individuati dal medesimo codice tributo – deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Analogamente la sanzione ridotta deve essere indicata nel modello F24 separatamente per ciascun adempimento.

Si ricorda, inoltre, che dal 3.7.2023 il codice tributo 8906 non è più utilizzabile per il pagamento delle sanzioni. I **nuovi codici tributo** sono stati istituiti con la Risoluzione n. 18/E/2023 e tra i codici tributo delle sanzioni si riportano qui di seguito quelli più frequentemente utilizzati:

- ✓ 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- ✓ 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- ✓ 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale.

In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

Esemplificando: per un ravvedimento operoso riguardante una ritenuta d'acconto pari a 400 euro operata su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di novembre 2022 (codice tributo 1040, in scadenza il 16.12.2022) effettuato in data il 31.10.2023 si riporta il modello F24 ed il relativo quadro ST.



**Modello F24 – sezione Erario**


SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE – IVA</b>	1040	11	2022	416,81		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	8948	11	2022	15,00		
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>						
codice ufficio	codice atto					
<b>TOTALE A</b>				<b>431,81 B</b>		<b>SALDO (A-B)</b>

**Modello 770/2023 – quadro ST**

Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
	mese	anno				
ST2	11	2022	400		417	17
Ravvedimento	Note		Codice tributo	Data di versamento		Sospensione
<input checked="" type="checkbox"/>			11	giorno	mese	anno
			1040	31	10	2023
				Nota	Importo sospeso	
				15	16	

\*\*\*\*\*

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti e per una corretta compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

*dott. Francesco Careri*  


**Studio De Marco © 2023 tutti i diritti riservati**

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.

**dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business**

*Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.*



Resta sempre aggiornato, seguici su:

